

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 28 marzo 2017

**Plenaria**  
**118ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 19,30.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 gennaio 2017 e proseguito nelle sedute del 1° e del 22 febbraio 2017.

Prosegue quindi la discussione generale.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) evidenzia che l'espressione utilizzata dal senatore Gasparri non è riconducibile in alcun modo ad un ambito funzionale, avendo lo stesso utilizzato parole che superano ampiamente i limiti di un linguaggio accettabile e che pertanto non possono essere inquadrate nell'ambito della garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), intervenendo in sede di replica, conferma la propria proposta – già illustrata nel corso della seduta del 22 febbraio 2017 – evidenziando che nel caso di specie è ravvisabile il nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* e quelle *intra moenia*.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Pagliari di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento penale a carico del senatore Gasparri, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Pagliari di redigere la relazione per l'Assemblea.

**(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dai senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

(Esame e rinvio)

Il relatore AUGELLO (*CoR*) evidenzia che in data 7 marzo 2017 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 4756/17 RGNR – n. 6176/17 RGGIP a carico dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 16 marzo 2017 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

Il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 595, comma 3 del codice penale (diffamazione).

La vicenda trae origine da una querela sporta da Andrea Schiavone in relazione ad un commento pubblicato il 9 marzo 2016 sulla rete Twitter attraverso gli account @orfini, @stefanoesposito, dal seguente titolo: «*#Ostia finta antimafia esiste, ha solo diffamato chi combatte la mafia. Domani conferenza stampa al Nazareno @orfini*».

Dagli atti allegati alla richiesta si evince che il suddetto commento è stato pubblicato un'ora dopo il comunicato stampa della Questura di Roma in cui si dava atto dell'oscuramento dei profili *Facebook* di sei indagati – dei quali si indicavano soltanto le iniziali – e della pagina *Facebook* di «LUNA NUOVA», per diffamazione nei confronti della giornalista del quotidiano «LA REPUBBLICA» Federica Angeli, in quanto attraverso i suddetti profili *Facebook* gli indagati avevano messo in atto per oltre un anno e mezzo una campagna denigratoria nei confronti della giornalista offendendola, insultandola e cercando di screditare la sua reputazione e la sua immagine professionale.

Il signor Schiavone, oltre a segnalare che all'epoca non aveva ancora ricevuto alcuna informazione di garanzia, contestava i contenuti asseritamente diffamatori della conferenza stampa indetta il giorno 10 marzo,

nonché la diffusione dei nomi per esteso degli indagati da parte dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli.

Il signor Schiavone, ritenendo irrimediabilmente lesiva della propria dignità e reputazione la condotta dei senatori Esposito e Mirabelli proponeva quindi querela dinanzi al Comando dei carabinieri della Stazione di Ostia, che la trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Dopo brevi interventi dei senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), CUCCA (*PD*) e BUCCARELLA (*M5S*), in merito alla ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento penale in questione, il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) formula una proposta di integrazione istruttoria, prospettando l'opportunità che la Giunta acquisisca dall'autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza del Senato, la documentazione inerente al capo di imputazione relativo al procedimento penale in questione.

Il relatore AUGELLO ritiene preferibile acquisire prioritariamente le memorie difensive degli interessati, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi in fase successiva la facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria eventuali integrazioni istruttorie, ove si ravvisasse l'utilità delle stesse.

Il PRESIDENTE, recependo l'indicazione del relatore, propone di fissare un termine di 15 giorni agli interessati per la presentazione di memorie difensive, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,50.*





